

28/03/2006 - Gli imprenditori professionali possono iscriversi alle gestione

Possibile l'iscrizione con riserva nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Cd-cm) in qualità di imprenditore agricolo professionale (Iap) di coloro che, anche se sprovvisti dei requisiti di legge, inoltrano alla sede Inps apposita certificazione rilasciata dalla Regione comprovante solo l'avvenuta presentazione della relativa domanda. Costoro, però, verranno cancellati dalle origini dalla gestione previdenziale se, trascorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda (oppure il diverso termine fissato dalla Regione) non risultano in possesso della certificazione Iap rilasciata dalla Regione medesima. Si tratta di una delle modifiche del decreto legislativo 101 del 27 maggio 2005 (entrato in vigore il 30 giugno 2005) al decreto legislativo 99/04. L'Inps, con la circolare n. 48 del 24 marzo 2006, precisa le regole applicative. Viene così modificata la disciplina dello Iap già delineata dal decreto legislativo 99/04. Nel nuovo scenario entrano, quindi, in gioco: l'acquisizione della qualifica di Iap con riferimento ad attività svolta in società di persone, cooperative e di capitali; l'attribuzione della qualifica di Iap alle società; l'iscrizione nella gestione previdenziale, come già visto, in carenza dei requisiti. Va evidenziato, inoltre, che l'amministratore di società di capitali, in possesso dei predetti requisiti di legge, non va più iscritto nella gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/95) ma in qualità di Iap va iscritto nella gestione Cd-Cm.